



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"
Liceo Classico - Liceo Scientifico- Liceo Linguistico
I.P.S.A.S.R.- I.P.S.E.O.A. – Corso serale I.P.S.A.S.R.
93014 MUSSOMELI (CL)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

INTESA

PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/21.

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2020 nei locali della Presidenza dell'Istituto viene sottoscritta la presente intesa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dello

I.I.S.S. "VIRGILIO" DI MUSSOMELI

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

L'intesa viene sottoscritta tra:

A) PARTE PUBBLICA: D.S. Dr. Maggio Vincenzo;

B) PARTE SINDACALE RSU SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI;

Prof. Giosuè Marotta (ANIEF),

A.T. Calogero Guagenti (FLC-CGIL);

A.A. Calogero Scozzaro (CISL SCUOLA);

C) per i Sindacati Territoriali :

FLC-CGIL :

CISL SCUOLA:

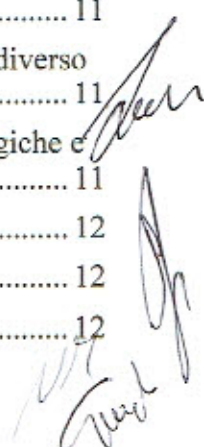
UIL SCUOLA RUA:

GILDA – UNAMS:

SNALS-CONFALS:

Sommario

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata	4
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica	4
Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	4
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	4
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	4
Art. 4 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto	4
Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente	5
Art. 6 - Materie oggetto di contrattazione di istituto	5
Art. 7 - Materie oggetto di confronto	6
Art. 8 - Materie oggetto di informazione	6
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 - Attività sindacale	7
Art. 10 - Assemblee sindacali	7
Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 - Referendum	9
Art. 13 - Agibilità sindacale	9
Art. 14 - Trasparenza amministrativa - informazione	9
Art. 15 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti	9
Art. 16 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990	9
TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	10
Art. 17 - La comunità educante	10
Art. 18 - Collaborazione plurime del personale docente	10
Art. 19 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA	10
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	10
Art. 20 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA e docenti	10
Art. 21 - Criteri per il recupero delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto	11
Art. 22 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	11
Art. 23 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	11
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	12
CAPO I - NORME GENERALI	12
Art. 24 - Fondo per il salario accessorio	12



Art. 25 – Fondi finalizzati.....	12
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO.....	13
Art. 26– Finalizzazione del salario accessorio.....	13
Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica	13
Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	13
Art. 29 – Stanziamenti	13
Art. 30 - Conferimento degli incarichi	15
Art. 31 - Alternanza scuola lavoro.....	15
Art. 32 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale della scuola	15
Art. 33 – Orario di insegnamento e flessibilità.....	16
Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	16
Art. 35 - Incarichi specifici.....	16
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	16
Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	16
Art. 37 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	17
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17
Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	17
Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio.....	17

Handwritten signatures:
 Three distinct signatures in the bottom right corner, including one that appears to be "Tedeschi" and another that looks like "M".

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto "Virgilio" di Mussomeli, basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. Vincenzo Maggio e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.

Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.

Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18, in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU e il D.S. potranno richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse ed eventuali modifiche. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque automatica la modifica o integrazione a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola, per definire consensualmente il significato della clausola contestata. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

Allo scopo di cui al precedente comma 1 la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale o diversamente come concordato tra le parti.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:

- a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c);
- b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b);
- c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b).

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, confronto o dell'informazione, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Per buona prassi istituzionale il dirigente, prima di indire la riunione, consulta la RSU.

L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

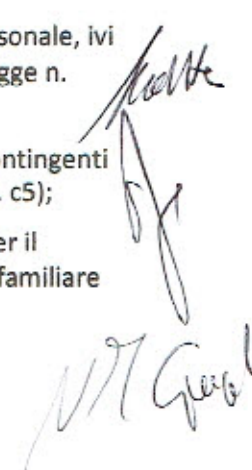
Art. 6 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 37 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);



- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.

Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro 10 giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale. Le dichiarazioni a verbale possono essere apposte solamente dalle parti che hanno sottoscritto il contratto.

Art. 7 - Materie oggetto di confronto

Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

Oggetto del confronto a livello di istituto sono le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.

Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 8 - Materie oggetto di informazione

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della R.S.U.. Agli incontri può partecipare anche il DSGA.

In ogni fase degli incontri, sono ammessi i rappresentanti delle OO.SS. territoriali rappresentative ai sensi degli artt. 47, comma 2 e 47 bis del D. lgs 29/93 e successive modificazioni. Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca sindacale on-line sul sito della scuola e fisica nella sede centrale e in ogni plesso dell'istituzione scolastica riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività sindacale, in collocazione idonea e concordata con la medesima.

La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU. Tutto ciò che viene affisso deve essere firmato ai fini delle responsabilità civili e penali.

Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.

Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nelle specifiche bacheche sindacali.

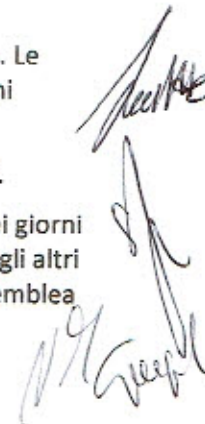
Art. 10 - Assemblee sindacali

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.

Ciascuna assemblea può avere la durata prevista dalle indicazioni del relativo contratto Regionale.

La richiesta di assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.



Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a cinque giorni.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro previsto nella classe o nel settore di competenza alla scadenza del permesso sindacale richiesto, sempre in considerazione delle distanze da percorrere per il rientro nella sede di servizio.

La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro i due giorni successivi in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione. L'adesione deve essere formalizzata dal lavoratore entro due giorni dalla relativa notifica. Se la notifica avviene nello stesso giorno il lavoratore ha il diritto di partecipare all'assemblea.

Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere, oppure nelle ultime tre ore, oppure, nel rispetto della normativa vigente, concordate tra le parti.

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve essere notificata di norma prima della data fissata per l'adesione all'assemblea sindacale al fine di consentirne la conoscenza a tutti gli interessati. La mancata firma di adesione, entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi, tranne il caso in cui detta circolare non venga notificata in ritardo al personale ed in tal caso questi non perde il diritto di partecipare all'assemblea a prescindere dai tempi di adesione in essa contenuti. La dichiarazione è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali o in concomitanza con lo svolgimento delle prove Invalsi.

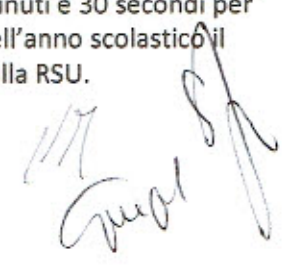
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:

- a. se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n. 1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
- b. se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. 1 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 1 collaboratore scolastico in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.

Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU, nella sua totalità, permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.



I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. I permessi sono suddivisi in parti uguali tra le RSU, salvo diversi accordi da comunicare al dirigente scolastico.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU, oltre all'assemblea, può anche indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e delle attività didattiche, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo, in relazione alle risorse a disposizione della scuola.

Art. 13 - Agibilità sindacale

Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività scolastiche e di segreteria.

Art. 14 - Trasparenza amministrativa – informazione

Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 15 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva e su quant'altro previsto dalla norma.

Il rilascio di copia degli atti, anche su delega da parte del personale, avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 16 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nell'istituzione scolastica le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire, in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni', is located in the bottom right corner of the page.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 - La comunità educante

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 20 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA e docenti.

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni, a condizione che ciò non arrechi disservizi;
- l'orario di uscita potrà essere anticipato rispetto all'orario di conclusione delle lezioni, sempreché non vengano arrecati impedimenti alle normali attività della scuola. Qualora, a seguito

dell'applicata flessibilità, non dovessero essere svolte, da parte del dipendente, le normali ore di servizio, queste saranno conteggiate con la banca ore o recuperate su disposizione del DSGA;

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita per il personale docente, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si concorda quanto segue:

- Eventuali proposte di variazione dell'orario scolastico, scambi di ore e del giorno libero possono essere proposti al dirigente scolastico anche da singoli docenti. Se effettuati col consenso di tutti gli interessati, sono conformi al PTOF e non recano problemi al normale svolgimento delle attività didattiche, vengono accolti. Se presentati senza il consenso dei cointeressati, devono essere adeguatamente motivati e, eventualmente, documentati e sottoposti alla valutazione del dirigente scolastico che disporrà in merito.
- L'orario di lavoro viene definito su base settimanale od anche plurisettimanale in dipendenza delle esigenze derivanti dalle attività previste nel PTOF; qualora il numero di ore svolte dal docente supera le 22 ore settimanali, l'orario di lavoro sarà svolto in sei giorni alla settimana;
- nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento di mattina e di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono superare le cinque ore frontali giornaliere.

Art. 21 – Criteri per il recupero delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Al fine di consentire a tutto il personale ATA di non intaccare le proprie ferie in conseguenza delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto quali adattamento del calendario scolastico, il DSGA, nella sua autonomia operativa, predisporrà un piano dei rientri pomeridiani del personale ATA, in modo tale da raggiungere lo scopo. Tale piano sarà realizzato in via prioritaria attraverso il recupero delle ore di lavoro straordinario svolto e, secondariamente, attraverso rientri pomeridiani da svolgere in occasione di particolari esigenze ravvisate dalla scuola.

Art. 22 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

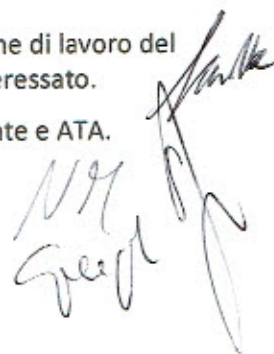
Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale e sul gruppo docenti della piattaforma Microsoft EDU 365, ove possibile, sul registro elettronico. Le comunicazioni possono anche essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata dal personale stesso; per tale modalità di inoltro delle comunicazioni o documentazione non sono posti vincoli di orario, sempreché tali comunicazioni non implicino la necessità o l'obbligo di lettura, da parte del personale, fuori dagli orari di servizio. L'invio delle comunicazioni può avvenire anche attraverso altre piattaforme informatiche (Whatsapp, Telegram, Facebook, ecc...) per favorirne una circolazione veloce ed efficace; in tal caso l'invio delle informazioni o documentazione non ha valore di notifica ed il personale non ha alcun obbligo di lettura ed è libero di accettare o meno di essere inserito in tali piattaforme.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto o piattaforma, oltre gli orari di servizio, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 23 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 24 – Fondo per il salario accessorio

Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/2021 è complessivamente alimentato da:

- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
- ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

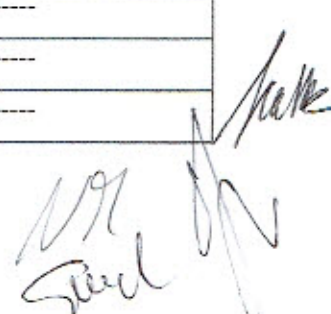
Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 25 – Fondi finalizzati

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

FONDI DISPONIBILI	IMPORTO (€)
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 52.627,95
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.449,81
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.256,67
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.739,83
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 245,88
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.971,65
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 10.974,37
h) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017	-----
i) per IFTS	-----
l) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)	-----
m) per la formazione del personale	-----



CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 26– Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Al fondo dell'Istituzione scolastica, pari ad € 52.627,95, sono detratti: il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni (ai sensi dell'art. 88, lett. i) del CCNL 29-11-2007), pari ad € 0,000; la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA (ai sensi dell'art. 88 e lett. j) del CCNL 29-11-2007) pari ad € 3.960,00 e la quota spettante per l'azienda agraria d'Istituto, pari a € 1.220,00.

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica così rimanenti, pari ad € 47.447,95, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 33.213,57 (pari al 70% delle risorse disponibili) e per le attività del personale ATA € 14.234,39 (pari al 30% delle risorse disponibili). Alle risorse assegnate al personale docente non si aggiungono risorse derivanti da economie di anni precedenti disponibili alla data odierna; così come alle risorse assegnate al personale ATA non si aggiungono somme derivanti da economie di anni precedenti disponibili alla data odierna. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo e finalizzate al personale da cui derivano.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 0,00 e per le attività del personale ATA € 0,00.

Art. 29 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 26, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

descrizione attività funzionali all'insegnamento	n. unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Primo collaboratore del dirigente scolastico e referente sede IPSASR	1	140	140	€ 17,50	€ 2.450,00
Secondo collaboratore del dirigente scolastico	1	70	70	€ 17,50	€ 1.225,00
Collaboratore del dirigente per gli aspetti legati alla sicurezza	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00

descrizione attività funzionali all'insegnamento	n. unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti classi terminali	11	17	187	€ 17,50	€ 3.272,50
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti	27	12	324	€ 17,50	€ 5.670,00
Referente IPSEDA	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente Liceo Classico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente Liceo Linguistico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente Liceo Scientifico	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente corso serale	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente PCTO	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00
Referente gruppo H	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente laboratorio analisi chimiche	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00
Referente laboratorio agroalimentare	1	40	40	€ 17,50	€ 700,00
Referente cucina	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00
Referente sala	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00
Referente legalità	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
Referente Bullismo e Cyberbullismo	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
Responsabile Commissione elettorale	1	35	35	€ 17,50	€ 612,50
Membro commissione elettorale	1	5	5	€ 17,50	€ 87,50
Referente Covid-19	1	30	30	€ 17,50	€ 525,00
Referente Giornalino d'Istituto	1	15	15	€ 17,50	€ 262,50
TOTALI			1176		€ 20.580,00

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse appresso specificate:

descrizione attività	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario Intensificazione AA.AA.	6	35	210	€ 14,50	€ 3.045,00
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione AA.TT.	7	35	245	€ 14,50	€ 3.552,50
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione CC.SS.	15	35	525	€ 12,50	€ 6.562,50
Rimborso spese ai CC.SS. Per servizi esterni inerenti la qualifica	10	7	70	€ 12,50	€ 875,00
TOTALE					€ 14.035,00

Limitatamente alle risorse assegnate ai collaboratori scolastici, queste dovranno essere destinate, prioritariamente, al pagamento spettante per le ore di straordinario comunque effettuate e solo subordinatamente all'assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica.

Eventuali ore prestate in eccedenza dai collaboratori scolastici, oltre ai compensi come appena specificato, potranno essere recuperate con riposi compensativi.

Art. 30 - Conferimento degli incarichi

Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Alternanza scuola lavoro

Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono ripartite tra i docenti e gli ATA. Tra le figure interessate, possono essere ricomprese: i tutor, i referenti, i docenti che danno la propria disponibilità a collaborare all'interno del progetto, il personale amministrativo/tecnico impegnato nel progetto.

Art. 32 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale della scuola

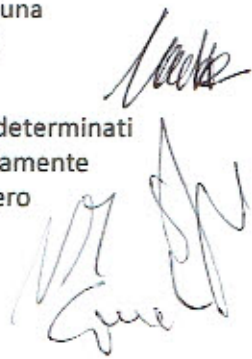
La professionalità del personale è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015, nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. Ai sensi dell'art. 1, comma 249 della Legge n. 160/2019, il dirigente scolastico potrà remunerare anche il personale ATA.

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2020/2021 corrispondono a € 10.974,37. Nella ripartizione delle somme tra il personale docente e il personale ATA si seguirà un criterio di proporzionalità basato sul numero complessivo del personale. Tale criterio potrà essere derogato entro una cifra pari a quella relativa alla fascia più bassa come in appresso stabilita.

I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1.700,00 euro; si stabiliscono, poi, altre due fasce, rispettivamente di 1.200,00 e 700,00 euro. Tali somme sono da intendere lordo dipendente.
- alla prima fascia potrà afferire un solo docente; alla seconda fascia due soli docenti; alla terza e alla quarta fascia potrà afferire un numero di docenti tale da determinare un importo complessivo di compenso pari alla rimanente quota di disponibilità finanziaria come sopra stabilita per i docenti.
- gli importi del bonus da erogare ai docenti che hanno svolto una delle mansioni per la quale è stato previsto un compenso a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, saranno diminuiti di una percentuale pari a quella relativa al punteggio conseguito dagli stessi docenti nell'area C (coordinamento organizzativo).

Eventuali somme non erogate per il fatto che nessun docente abbia raggiunto i punteggi soglia, determinati dal dirigente scolastico, che danno accesso alle fasce di bonus dianzi fissate, verranno automaticamente assegnate proporzionalmente alle fasce di importo bonus più basse. Qualora tali somme dovessero



raggiungere la quota di € 500,00, piuttosto che ad incremento degli importi delle fasce più basse, saranno destinate ad un incremento del numero dei docenti di quarta fascia ammessi al bonus.

Per il personale ATA sono stabilite due fasce di compensi: una da 500,00 euro e l'altra da 300 euro. Il dirigente scolastico attribuirà il compenso al personale ATA fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come sopra determinate.

Art. 33 – Orario di insegnamento e flessibilità

L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e non può superare le 24 ore.

Sulla base di specifici progetti l'orario può essere programmato in modalità plurisettimanale impegnando, in occasione di stages o viaggi di istruzione, anche i giorni festivi.

Di norma non possono essere previste più di quattro ore consecutive di insegnamento, in nessun caso sei ore di insegnamento frontale.

Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino sia di pomeriggio nell'arco della stessa giornata non si possono comunque superare le cinque ore frontali giornaliere.

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per la conduzione dei laboratori di analisi agrarie e agroalimentare si incentivano n. 180 ore remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 35 - Incarichi specifici

Sentito il parere del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica che non siano in possesso di altre risorse presenti sul cedolino finalizzate all'assolvimento di detti incarichi.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici non retribuiti in busta paga sono destinate per corrispondere un compenso, così fissato:

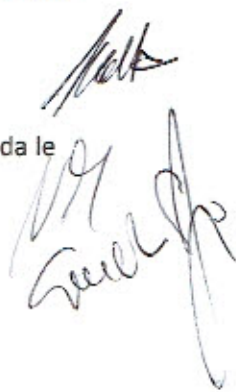
- € 500,00 per n. 2 unità di personale tecnico, pari ad € 250,00 per incarico specifico;
- € 500,00 per n. 2 unità di personale collaboratore scolastico, pari ad € 250,00 per incarico specifico;
- € 1.739,83 per n. 5 unità di collaboratori scolastici, pari ad € 347,96 per incarico specifico relativo all'assistenza all'igiene personale degli alunni H.

I compensi previsti per incarichi specifici non assegnati e/o eventuali importi non corrisposti per qualunque ragione, saranno riportati come economie per il successivo anno scolastico ed andranno ad impinguare il Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa dell'anno successivo, oppure, in accordo con la RSU, destinati a compensare particolari e specifici incarichi.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.



Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto non precisato nella presente contrattazione, si rimanda all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 37 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati a rotazione tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

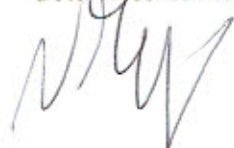
Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Maggio



LA R S U

Calogero Guagenti

Giosuè Marotta

Calogero Scozzaro

